



PROCEDURA OPERATIVA per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" da parte dei caseifici



	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

INDICE

	<i>Pag.</i>
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. APPLICABILITA'	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4. ACRONIMI, TERMINI E DEFINIZIONI	2
5. RESPONSABILITA'	2
6. REQUISITI DI QUALITA' DEI “CONFERITORI PDM” – Organizzazione del Caseificio	5
6.1 Creazione e gestione dell'Elenco “Conferitori PDM”	5
6.2 Valutazione preliminare dei Conferitori del Caseificio	5
6.3 Qualifica e inserimento del Conferitore nell'Elenco “Conferitori PDM”	6
6.4 Monitoraggio dell'Elenco “Conferitori PDM”	7
6.5 Inosservanze rilevate dal Caseificio: Il Registro dei “Conferitori PDM con Inosservanze”	7
7. REQUISITI DI QUALITA' DEI “CONFERITORI PDM” – Organizzazione del Conferitore	8
7.1 Gestione della documentazione di supporto alla qualifica di Conferitore PDM	8

ALLEGATI

- 1 Assunzione di Impegno del Conferitore PDM
- 2/A Questionario di Pre-Qualifica per Conferitore
- 2/B Griglie di Valutazione Questionario di Pre-Qualifica per Conferitore
- 3/A Check list di Verifica
- 3/B Stima dell'Autosufficienza Foraggera

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura Operativa rappresenta un esempio di iter metodologico e organizzativo finalizzato alla definizione delle modalità di gestione di un elenco di conferitori aventi titolo per le forniture di latte presso il Caseificio che intenda avvalersi dell'indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”, in osservanza delle prescrizioni del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018.

2. APPLICABILITA'

Il presente documento è richiamato nell'Assunzione di Impegno sottoscritta dall'azienda zootecnica conferitrice (Allegato n.1) e comporta per il Conferitore l'obbligo di applicarne i contenuti in relazione al latte destinato ai prodotti etichettati con l'indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”. La presente procedura è resa disponibile dal Caseificio.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) N. 1151/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio [Art. 32, paragrafo 1].

Regolamento Delegato (UE) N. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” (di seguito anche detto “norma di riferimento”).

Decreto MIPAAF N. 57167 del 26 luglio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concernente le disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento Delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”.

Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo sulle “Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento Delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.

Decreto MIPAAFT del 2 agosto 2018 in merito all'istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” in attuazione del Decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

Altri riferimenti normativi di interesse per il settore

Regolamento (CE) N. 882/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento (CE) N. 183/2005 del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi [Allegato I, parte A II. Tenuta di registri, p.to 2 lettera e)].

4. ACRONIMI, TERMINI E DEFINIZIONI

PDM	Acronimo dell'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”.
Verifica	Indagine documentata avente lo scopo di confermare la capacità dell'ispezionato di soddisfare i requisiti di una norma di riferimento.
Azione Correttiva	Azione intrapresa per eliminare la causa di inosservanza rilevata e relativa ad uno specifico requisito della norma di riferimento.
Azione di Miglioramento	Azione intrapresa per eliminare la causa di situazioni indesiderabili rilevate e/o non coerenti con un corretto sistema di qualità.
Checklist di Verifica	Elenco di controllo finalizzato a comprovare l'attuazione o la rispondenza a un modello organizzativo preselezionato.
Conferitore PDM	Conferitore che soddisfa i requisiti del Regolamento Delegato (UE) N. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per la fornitura di latte destinato alle linee produttive “PDM”.
Indicazione Facoltativa	Regime di qualità istituito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 finalizzato ad agevolare la comunicazione da parte dei produttori delle caratteristiche/proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto [Titolo IV, Art. 27].
Inosservanza	Mancato soddisfacimento di un requisito specificato dalla norma di riferimento.
Monitoraggio dei Conferitori	L'insieme delle attività intese a verificare il permanere o meno delle condizioni che avevano condotto alla qualifica di Conferitore PDM.
Osservanza	Soddisfacimento di un requisito specificato dalla norma di riferimento.
Procedura Operativa	Modo specificato per svolgere un'attività o un processo.
Qualifica dei Conferitori	Riconoscimento delle capacità del Conferitore PDM di soddisfare con continuità i requisiti del Regolamento Delegato (UE) N. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014. La qualifica di Conferitore PDM sancisce l'instaurarsi del rapporto di fornitura ai fini specifici dell'indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”
SAU (Superficie Agricola Utilizzata)	Superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto e che è condotta in proprietà, in affitto, in affitto collettivo o consortile oppure in uso civico.

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	 TOPVALUE
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

Superficie Foraggera	Superficie agricola investita a prati permanenti e/o pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica.
Tracciabilità	Insieme delle informazioni che descrivono il processo produttivo lungo tutta la filiera e che riguardano l'origine delle materie prime utilizzate, i luoghi e le tecniche di produzione.
UBA (Unità Bovine Adulte)	Unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie
Valutazione dei Conferitori	Riconoscimento della potenzialità di un Conferitore di poter soddisfare i requisiti del Regolamento Delegato (UE) N. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

5. RESPONSABILITA'

Il Caseificio che intende avvalersi dell'indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”, in quanto soggetto incluso nella filiera di qualità sopracitata, è responsabile dell'origine e della provenienza del latte utilizzato per i prodotti sui quali viene apposto il logo dell'indicazione facoltativa. Altresì i Conferitori qualificati per le produzioni etichettate “Prodotto di montagna” hanno la responsabilità di fornire latte prodotto nell'ambito di una completa osservanza delle prescrizioni del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e di mettere a disposizione del Caseificio tutto il supporto informativo necessario a rendere evidente tale osservanza (es. dati aziendali e documentazione comprovante l'origine e la provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione).

Il Caseificio individua pertanto un incaricato al quale affidare il compito della creazione e dell'aggiornamento di un Elenco dei Conferitori PDM, ovvero dei Conferitori aventi titolo per le forniture “Prodotto di montagna”.

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

6. REQUISITI DI QUALITA' DEI “CONFERITORI PDM” – Organizzazione del Caseificio

6.1 Creazione e Gestione dell'Elenco “Conferitori PDM”

Il Caseificio predispone un apposito Elenco denominato “Conferitori PDM” al fine di individuare inequivocabilmente i fornitori di latte aventi titolo per la produzione “PDM”.

Tale Elenco riporta per ogni singolo Conferitore PDM le seguenti informazioni:

- Anagrafica (ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, codice CUA, indirizzo sede legale, telefono, indirizzo di posta elettronica, fax, sito web);
- Superficie aziendale totale (ha), con indicazione del Comune/i di ubicazione;
- Superficie foraggera (SAU/ha), con indicazione del Comune/i di ubicazione;
- Consistenza media capi in lattazione;
- Livello di qualifica del Conferitore (assegnato con le modalità descritte al paragrafo 6.2 della presente procedura).

L'elenco “Conferitori PDM” è aggiornato annualmente dall'incaricato individuato dal Caseificio che crea un'apposita cartella informatica e/o cartacea per singolo Conferitore PDM, ai fini dell'archiviazione dei documenti attestanti l'osservanza dei requisiti richiesti dalla norma di riferimento per le produzioni di PDM, ovvero:

- a. Assunzione di Impegno come da Allegato n. 1;
- b. Questionario di Pre-Qualifica come da Allegato n. 2/A;
- c. Checklist compilata in fase di verifica come da Allegato n. 3/A, se del caso;
- d. Documentazione allegata alla Checklist comprovante la provenienza/origine dei foraggi approvvigionati come da Allegato n. 3/A.

6.2 Valutazione preliminare dei Conferitori del Caseificio

Consiste nel riconoscimento delle potenzialità del Conferitore di soddisfare la norma di riferimento. In via preliminare il Caseificio invia alla totalità dei Conferitori un Questionario di Pre-Qualifica (Allegato n. 2), richiedente informazioni generali sui mezzi di produzione e sull'organizzazione aziendali ai fini di una prima classificazione dei Conferitori in:

1_Conferitori NON Qualificabili PDM - si intendono quei Conferitori che non operano in zona montana e pertanto non sono in grado di soddisfare il prerequisite fondamentale della norma di riferimento.

2_Conferitori PDM Livello 1 – (basso rischio): si intendono quei Conferitori che soddisfano completamente i requisiti della norma di riferimento. Sono autosufficienti dal punto di vista foraggero e non prevedono approvvigionamenti di foraggi extra-aziendali. La superficie aziendale foraggera è nella sua totalità ubicata in zona classificata come montana.

3_Conferitori PDM Livello 2 – (medio rischio): si intendono i Conferitori che soddisfano completamente i requisiti della norma di riferimento. Non sono autosufficienti dal punto di vista foraggero e prevedono approvvigionamenti di foraggi extra-aziendali di origine montana. La superficie aziendale foraggera è in parte ubicata in zona non classificata come montana.

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa "Prodotto di montagna"	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

4_Conferitori PDM Con Riserva - si intendono i Conferitori che soddisfano solo parzialmente i requisiti della norma di riferimento. Non sono autosufficienti dal punto di vista foraggero e prevedono approvvigionamenti di foraggi extra-aziendali di origine non montana e/o non specificata. I Conferitori appartenenti a tale categoria possono attuare opportune e documentate azioni correttive per rientrare nel Livello 2.

Gli Allegati n. 2/A e n. 2/B della presente Procedura Operativa riportano il Questionario di Pre-Qualifica da sottoporre all'attenzione dei Conferitori e le relative griglie di valutazione, utili ai fini della suddetta valutazione preliminare.

Per i Conferitori PDM Livello 2 e per i Conferitori PDM con Riserva, il Caseificio pianifica un sopralluogo presso il centro aziendale, supportato da una specifica Checklist di Verifica (Allegato n. 3/A) per valutare:

- la rispondenza dei dati generali aziendali comunicati con il Questionario di Pre-Qualifica allo stato reale dei fatti;
- la tracciabilità documentale degli approvvigionamenti di foraggi extra-aziendali;
- la conformità dell'origine/provenienza dei foraggi extra-aziendali approvvigionati;
- l'efficienza dell'organizzazione aziendale nel soddisfare con continuità i requisiti della norma di riferimento.

6.3 Qualifica e inserimento del Conferitore nell'Elenco "Conferitori PDM"

La Qualifica dei Conferitori PDM consiste nel riconoscimento delle capacità del conferitore di soddisfare con continuità i requisiti della norma di riferimento. La Qualifica sancisce l'instaurarsi del rapporto di fornitura ai fini dell'indicazione facoltativa "PDM".

Il conferitore si riterrà qualificato ed inserito nell'apposito elenco dei Conferitori PDM di cui al paragrafo 6.1 quando:

- ✓ sarà data risposta formale al Questionario di Pre-Qualifica da parte del Conferitore;
- ✓ sarà conclusa la fase di valutazione preliminare da parte del Caseificio, con validazione del Questionario di Pre-Qualifica secondo la griglia di valutazione proposta in Allegato n. 2/B e conseguente classificazione del Conferitore;
- ✓ nel caso dei Conferitori PDM Livello 2, saranno raccolte in fase di sopralluogo presso il centro aziendale tutte le evidenze necessarie a comprovare il completo soddisfacimento dei requisiti della norma di riferimento;
- ✓ nel caso del Conferitore PDM con Riserva, saranno concluse le azioni correttive e/o di miglioramento concordate con il Caseificio a seguito del sopralluogo e finalizzate a ricondurre in un quadro di completa osservanza le condizioni di produzione del conferitore.

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

6.4 Monitoraggio dell’Elenco “Conferitori PDM”

Il monitoraggio dei Conferitori PDM consiste nell’insieme delle attività svolte dall’incaricato del Caseificio e/o da delegato avente titolo, intese a verificare il permanere o meno delle condizioni che avevano condotto alla qualifica.

A tal fine l’incaricato del Caseificio con cadenza annuale aggiorna l’Elenco dei “Conferitori PDM” e valuta le eventuali variazioni trasmesse dai Conferitori PDM e verificatesi in seno alla conduzione aziendale (es. aumento o diminuzione di superficie foraggera, aumento o diminuzione di capi allevati, variazioni di fornitura nell’approvvigionamento di foraggi extra-aziendali).

6.5 Inosservanze rilevate dal Caseificio: Il Registro “Conferitori PDM con Inosservanze”

La qualifica “Conferitore PDM” viene temporaneamente sospesa se in fase di monitoraggio emergono evidenze di inosservanze della norma di riferimento, tali da pregiudicare la fornitura di latte avente titolo per il conferimento PDM.

Le inosservanze riscontrate dal Caseificio saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Conferitore PDM (apertura dell’inosservanza), il quale sarà tenuto a:

- ✓ presentare le sue controdeduzioni, dettagliando eventualmente le condizioni che hanno indotto all’inosservanza;
- ✓ mettere a disposizione del Caseificio quanto ritenuto utile a stabilire l’estensione del periodo di inosservanza (es. documenti attestanti approvvigionamenti di foraggio) e la quantità di forniture di latte consegnate, ma non aventi titolo per il conferimento PDM;
- ✓ comunicare al Caseificio entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di inosservanza, le azioni correttive messe in atto per ricondurre la propria attività di produzione nell’ambito di un quadro di osservanza della norma di riferimento.

Il Caseificio altresì, entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Conferitore della comunicazione attestante l’impegno nell’attuazione delle azioni correttive del caso, sarà tenuto a:

- ✓ programmare un sopralluogo finalizzato alla verifica dell’effettiva messa in atto delle azioni correttive del caso e contestualmente del ripristino di condizioni di produzione in completa osservanza della norma di riferimento (chiusura dell’inosservanza e riattivazione della qualifica);
- ✓ inserire un report descrittivo sintetico dell’inosservanza nel Registro dei “Conferitori PDM con inosservanze”, ovvero di Conferitori qualificati PDM, ma aventi a carico accertate inosservanze circa le forniture.

Il Registro dei Conferitori PDM con inosservanze è un documento conservato dal Caseificio a latere dell’Elenco “Conferitori PDM” ed è pertanto a disposizione degli Organi Ufficiali di Controllo che ne chiedano visione.

	PROCEDURA OPERATIVA Indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”	
	QUALIFICA DEI CONFERITORI DI LATTE PDM	

Per il periodo intercorrente tra la comunicazione dell'inosservanza al Conferitore PDM (apertura dell'inosservanza) e il ripristino delle condizioni di produzione in completa osservanza della norma di riferimento (chiusura dell'inosservanza), il Conferitore PDM sospeso non conferisce forniture di latte per le linee produttive PDM dedicate.

Qualora non sia possibile nell'ambito dell'organizzazione dello stabilimento distinguere linee produttive PDM dedicate e linee produttive non PDM, il Caseificio sospende l'apposizione del logo fino alla chiusura dell'inosservanza a carico del Conferitore PDM sospeso.

Il Caseificio si riserva di addebitare al Conferitore PDM i costi ascrivibili alle inefficienze create in seno alla programmazione delle produzioni e di rivalersi sul Conferitore in caso di azioni sanzionatorie intraprese a carico del Caseificio da parte degli Organi Ufficiali di Controllo e imputabili alle inadempienze riscontrate a carico del Conferitore stesso.

7. REQUISITI DI QUALITA' DEI “CONFERITORI PDM” – Organizzazione del Conferitore

Il Conferitore PDM, in virtù della sottoscrizione dell'Assunzione di Impegno con il Caseificio per l'apposizione dell'indicazione facoltativa PDM, accetta di osservare quanto prescritto dalla norma di riferimento e secondo le modalità descritte dalla presente Procedura Operativa, che è parte integrante dell'Assunzione di Impegno stessa.

Il Conferitore si impegna inoltre a comunicare al Caseificio qualsiasi variazione intervenga nella conduzione della propria azienda ancorché comporti modifiche ai dati trasmessi con il Questionario di Pre-Qualifica.

7.1 Gestione della documentazione di supporto alla qualifica PDM

Il Conferitore PDM è tenuto a predisporre e conservare una cartella cartacea e/o informatica contenente i seguenti documenti:

- ✓ Copia del Questionario di Pre-Qualifica aggiornato come da Allegato n. 2/A (che ottempera a quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, punto c) del Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018);
- ✓ Dati relativi alle produzioni delle superfici destinate all'alimentazione del bestiame ottenute nell'ultimo triennio;
- ✓ Documentazione attestante l'origine degli approvvigionamenti di alimenti extra-aziendali e/o eventuali accordi di cooperazione per la cessione di foraggi;
- ✓ Dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, con l'indicazione delle quantità e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna (per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell'alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto).

Tale documentazione deve essere tenuta aggiornata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018 ed esibita nel caso in cui gli Organi Ufficiali di Controllo ne chiedano visione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto MIPAAF n. 57167 del 26 luglio 2017.